



Ministero dell'Istruzione

**CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI DI TRAPANI**

Via Castellammare n. 14, 91100 Trapani - C.F. 93073930815 - Tel 0923 21147

PEO: [tpmm10200v@istruzione.it](mailto:tpmm10200v@istruzione.it) - PEC: [tpmm10200v@pec.istruzione.it](mailto:tpmm10200v@pec.istruzione.it)

Sito web: [www.cpiatrapani.edu.it](http://www.cpiatrapani.edu.it)

Prot. n. 4297/I.1

Trapani, 13.09.2021

**CIRCOLARE N. 9**

**Al Personale Docente e non Docente**  
**Ai fornitori esterni e agli utenti della scuola**  
**Al Direttore dei SS.GG.AA.**  
**Agli atti**  
**All'albo on line**

**Oggetto: Disposizioni per l'attuazione del Decreto Legge n. 122 del 10 Settembre 2021, avente ad oggetto "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da CODID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio-sanitario assistenziale".**

**Visto** il Decreto Legge n. 122 del 10 settembre 2021, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da CODID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio-sanitario assistenziale".

**Considerato** che l'art. 1 commi 2,3,4 e 5 del citato Decreto Legge n. 122/2021 stabilisce:

- "(comma 2) *Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS)*".
- "(comma 3) *La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute*".
- "(comma 4) *I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica*".
- "(comma 5) *La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74*".

**Considerato**, inoltre, che il D.L. n. 111/2021 pone in capo ai Dirigenti Scolastici l'obbligo di verificare il possesso della certificazione verde COVID-19 o del certificato di esenzione e che tale obbligo può essere delegato a personale della scuola, che rappresenta a tutti gli effetti un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni.

**Il Dirigente Scolastico  
D I S P O N E**

- 1) a partire dall'11 settembre 2021, **chiunque desideri accedere ai locali della scuola è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19.** Tale misura non si applica agli studenti nonché ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
- 2) **Il controllo sul possesso della certificazione verde COVID-19 o di una certificazione di esenzione dalla vaccinazione avverrà all'ingresso nella scuola** a cura di personale formalmente autorizzato con apposita delega del Dirigente Scolastico, già formato in materia di privacy, nel rispetto delle norme sul trattamento di dati personali inclusi nell'informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679.
- 3) Nel caso in cui l'accesso alle strutture della scuola sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, **la verifica relativa alla certificazione verde COVID-19**, oltre che dal Dirigente Scolastico o da personale incaricato con sua apposita delega, **deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.**
- 4) Il controllo della validità della certificazione verde COVID-19 avverrà attraverso la scansione del codice denominato QR-code della certificazione verde Covid-19 (in formato cartaceo o digitale), tramite l'App VerificaC19.
- 5) Qualora non si conosca l'identità della persona sottoposta a controllo, sarà richiesta l'esibizione del documento di identità al fine di controllare la corrispondenza della certificazione verde COVID-19 col nominativo che appare sulla App VerificaC19.

Si evidenzia che le disposizioni introdotte dal Decreto-legge 6 agosto 2021 n. 111, come già precisato dalla nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione prot. n. 1237 dell'11 agosto 2021, riguardano tutte le istituzioni scolastiche, compresi i CPIA. In particolare, l'articolo 1 del citato Decreto-legge introduce, con il comma 6, l'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 per **“tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari”**: allo stato, pertanto, tale obbligo non è previsto, indipendentemente dall'età anagrafica, per gli studenti frequentanti i percorsi di istruzione degli adulti, ai quali si applicano le misure di sicurezza generali disposte per tutte le istituzioni scolastiche dal comma 2 del medesimo articolo.

**Il Dirigente Scolastico**  
*Giuseppe Termini\**

*\*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993.*